# **COMUNE DI QUARRATA**

# REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

# Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	.3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	
Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda	3
Articolo 4 - Importi dovuti	.3
Articolo 5 - Perfezionamento della definizione	5
Articolo 6 - Diniego della definizione	.5
Articolo 7 - Sospensione termini processuali	.5
Articolo 8 - Entrata in vigore e norma di rinvio	.6

### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge.
- 2. Ai fini del presente regolamento, per Comune si intende il Comune di Quarrata.

### Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

- 1. Sono definibili le controversie tributarie in cui l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato al Comune entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda prevista dall'articolo 3, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- 2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune.

### Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare entro il 31 maggio 2019 distinta domanda per ciascuna controversia autonoma, anche in caso di ricorso cumulativo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- 2. La domanda di definizione, esente da imposta di bollo, dovrà essere redatta sull'apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e potrà essere presentata dal contribuente o soggetto delegato direttamente all'ufficio protocollo comunale, spedita a mezzo raccomanda A/R, allegando documento di identità in corso di validità, oppure trasmessa per posta elettronica certificata e firmata digitalmente dal contribuente o soggetto delegato.

### Articolo 4 – Importi dovuti

- 1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato, o che ne ha comunque la legittimazione, può definire la controversia, tenuto conto dello stato in cui la stessa si trovava e dell'esito delle pronuce depositate alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento dei seguenti importi:
  - a) del 100 per cento dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale;
  - b) del 90 per cento dell'imposta nel caso in cui:
  - il ricorso era iscritto presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale;

- il ricorso era iscritto nella Commissione tributaria provinciale ed era già stato discusso, ma le parti sono in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
- il ricorso era iscritto nella Commissione tributaria provinciale, ma era oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa era stata già decisa con sentenza definitiva;
- pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in Commissione tributaria regionale a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;
- c) del 40 per cento dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, in cui il Comune è risultato soccombente;
- d) del 15 per cento dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, in cui il Comune è risultato soccombente.
- 2. In caso di reciproca soccombenza nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, l'importo dovuto è pari:
  - a) al 100 per cento dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
  - b) al 40 per cento dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale il Comune è risultato soccombente, nel caso si tratti di pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale;
  - c) al 15 per cento dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale il Comune è risultato soccombente, nel caso si tratti di pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale.
- 3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
- 4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto un importo:
  - a) del 15 per cento delle sanzioni nel caso in cui il Comune sia risultato soccombente nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio depositata al 24 ottobre 2018;
  - b) del 40 per cento delle sanzioni in tutti gli altri casi.
- 5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15 per cento delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40 per cento per la restante parte.
- 6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- 7. All'importo calcolato in base ai commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
- 8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

9. Nel caso in cui il Comune abbia attivato la riscossione coattiva degli importi oggetto della controversia, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere il discarico della relativa cartella esattoriale, purchè la controversia sia ancora definibile secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

### Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, calcolati ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
- 2. Il contribuente che intende aderire alla definizione dovrà effettuare il versamento dell'importo dovuto, distintamente per ciascuna controversia. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

### Articolo 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

### Articolo 7 – Sospensione termini processuali

- 1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
- 2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 luglio 2019.

## Articolo 8 – Entrata in vigore e norma di rinvio

- 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
- 2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.